DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2014

relativa ad alcune misure protettive temporanee contro la peste suina africana in Polonia

[notificata con il numero C(2014) 1179]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/100/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni suine domestiche e selvatiche e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- In caso di insorgenza della peste suina africana vi è il (2) rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia potrebbe pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
- La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure (3) minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione. L'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE dispone l'istituzione di una zona infetta a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici.
- (4) La Polonia ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, all'articolo conformemente 15 della 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella quale applicare le misure di cui agli articoli 15 e 16 di tale direttiva.

- (5) Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario stabilire, in cooperazione con lo Stato membro interessato, un elenco dell'Unione che includa i territori infetti a causa della peste suina africana in Polonia.
- Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, occorre elencare i territori infetti in Polonia nell'allegato della presente decisione e fissare la durata di tale regionalizzazione in conformità all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE.
- La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Polonia provvede affinché la zona infetta istituita in applicazione dell'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE comprenda almeno i territori indicati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 14 marzo 2014.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2014

Per la Commissione Tonio BORG Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. (³) Direttiva 2002/60/CE, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana (GÛ L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

IT

ALLEGATO

ZONA INFETTA

I seguenti territori della Repubblica di Polonia:

- nel voivodato di Podlachia: il poviat sejneński; nel poviat augustowski, i comuni di Płaska, Lipsk e Sztabin; il poviat sokólski; nel poviat białostocki, i comuni di Czarna Białostocka, Supraśl, Zabudów, Michałowo e Gródek; e i poviat hajnowski, bielski e siemiatycki;
- nel voivodato di Masovia: il poviat łosicki;
- nel voivodato di Lublino: i poviat bialski e włodawski.